



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 febbraio 2008
(OR. en)**

6188/08

AGRILEG 20

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 4 febbraio 2008

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 48 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.2.2008
COM(2008) 48 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l'organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti la normativa in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Le disposizioni di tale regolamento riguardano l'organizzazione dei controlli ufficiali sui mangimi e gli alimenti, compresi quelli importati nel territorio della Comunità.

L'allegato I del regolamento elenca i territori su cui lo stesso si applica. Il regolamento è stato adottato il 29 aprile 2004, dunque prima dell'adesione dei nuovi Stati membri. L'allegato I non è ancora stato modificato in modo che comprenda tali nuovi Stati membri.

L'allargamento dell'UE, con le conseguenti modifiche dei trattati istitutivi dell'Unione europea, rende necessario provvedere affinché il regolamento (CE) n. 882/2004 si applichi a tali territori. L'allegato I dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

La presente proposta non comporta alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004² stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l'organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Tali controlli si applicano alle esportazioni verso la Comunità, all'immissione sul mercato nella Comunità e all'introduzione da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I del suddetto regolamento.
- (2) È ora necessario completare il novero dei territori, per includere tutti gli Stati membri nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

¹ GU C xxx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

² GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

"Allegato I

Territori di cui all'articolo 2, paragrafo 15

1. Il territorio del Regno del Belgio
2. Il territorio della Repubblica di Bulgaria
3. Il territorio della Repubblica ceca
4. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia
5. Il territorio della Repubblica federale di Germania
6. Il territorio della Repubblica di Estonia
7. Il territorio dell'Irlanda
8. Il territorio della Repubblica ellenica
9. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla
10. Il territorio della Repubblica francese
11. Il territorio della Repubblica italiana
12. Il territorio della Repubblica di Cipro
13. Il territorio della Repubblica di Lettonia
14. Il territorio della Repubblica di Lituania
15. Il territorio del Granducato di Lussemburgo
16. Il territorio della Repubblica di Ungheria
17. Il territorio della Repubblica di Malta
18. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa
19. Il territorio della Repubblica d'Austria
20. Il territorio della Repubblica di Polonia
21. Il territorio della Repubblica portoghese
22. Il territorio della Romania

23. Il territorio della Repubblica di Slovenia
24. Il territorio della Repubblica slovacca
25. Il territorio della Repubblica di Finlandia
26. Il territorio del Regno di Svezia
27. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".